

Aggiornamento normativo

n. 392 / 2021

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CARTOLARIZZAZIONI:** in consultazione gli RTS in materia di requisiti e risk retention
- ✓ **CREDITO AL CONSUMO:** pubblicata una proposta di direttiva
- ✓ **CRD:** pubblicate la revisione delle linee guida EBA in materia di politiche di remunerazione
- ✓ **CRD:** pubblicato il Final Report sugli Orientamenti in materia di governance
- ✓ **CRD e CRR:** in consultazione le modifiche agli Orientamenti in materia di SREP
- ✓ **CRD/IFD/IFR:** pubblicata un'opinione EBA
- ✓ **CRR:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043
- ✓ **CRR:** pubblicata una decisione BCE in materia di esposizioni
- ✓ **FIT AND PROPER:** pubblicate le Linee Guida congiunte di EBA ed ESMA
- ✓ **PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2021/1080
- ✓ **SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI CENTRALI, DI COMMERCIO E DELLE IMPRESE:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042

II. Normativa italiana

- ✓ **Circolare 285:** pubblicato un aggiornamento alle disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche
- ✓ **COREP:** Pubblicata una comunicazione in materia di segnalazioni di vigilanza
- ✓ **PSD II:** pubblicata una modifica alle disposizioni di trasparenza

I. Normativa europea

✓ CARTOLARIZZAZIONI: IN CONSULTAZIONE GLI RTS IN MATERIA DI REQUISITI E RISK RETENTION

In data 30 giugno 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) la propria bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i requisiti che i cedenti, promotori, i prestatori originari della cartolarizzazione e i *servicer* relativi al mantenimento del rischio, ai sensi dell'art. 6 (7) del Regolamento (UE) 2017/2402 "che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557".

Il progetto di RTS mira a precisare in maniera più particolareggiata l'obbligo di mantenimento, su base continuativa, di un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5%, previsto dall'art. 6 del Regolamento, in particolare per quanto riguarda:

- le modalità di mantenimento del rischio, compreso l'adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale;
- la misurazione del livello di mantenimento;
- il divieto di copertura o di vendita dell'interesse mantenuto;
- le condizioni del mantenimento su base consolidata;
- le condizioni per l'esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile;
- le modalità di mantenimento del rischio nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;
- l'impatto delle commissioni sull'interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 30 settembre 2021.

✓ CREDITO AL CONSUMO: PUBBLICATA UNA PROPOSTA DI DIRETTIVA

In data 30 giugno 2021, la Commissione Europea ha presentato una proposta di Direttiva sul credito al consumo che abroga e sostituisce la Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

In particolare, alla luce delle profonde modifiche che la digitalizzazione ha apportato al processo decisionale e alle abitudini dei consumatori in generale, la proposta di Direttiva prevede che le informazioni relative ai crediti debbano essere presentate in maniera chiara e adeguata ai dispositivi digitali, cosicché i consumatori capiscano quale impegno stanno assumendo. Inoltre, la proposta di Direttiva è volta a migliorare le norme per la valutazione del merito creditizio, ossia la capacità di un consumatore di rimborsare il credito ottenuto. La Direttiva imporrà agli Stati membri l'obbligo di promuovere l'educazione finanziaria e di garantire che sia messa a disposizione dei consumatori una consulenza in materia di debito.

✓ CRD: PUBBLICATE LA REVISIONE DELLE LINEE GUIDA EBA IN MATERIA DI POLITICHE DI REMUNERAZIONE

In data 2 luglio 2021, l'EBA ha pubblicato un proprio [final report](#) contenente le modifiche delle Linee guida in materia di sane politiche di remunerazione ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD), che tengono conto delle ultime modifiche apportate alla CRD a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2019/878/UE (CRD V).

In particolare, le nuove Linee Guida:

- implementano il principio di neutralità rispetto al genere delle politiche di remunerazione, richiedendo che gli enti rispettino tale principio nel redigere le proprie politiche di remunerazione in riferimento alla totalità del personale;
- chiariscono alcuni aspetti relativi ai *retention bonus* e alle indennità di licenziamento, tenendo in considerazione la casistica di vigilanza, dalla quale è emerso che, in determinati casi, tali elementi sono stati adoperati per eludere i requisiti riguardanti il collegamento tra performance e remunerazione o i *ratio* tra remunerazione fissa e variabile;
- forniscono ulteriori indicazioni relativamente all'applicazione dei waiver basati sul bilancio degli enti e per il personale con una remunerazione variabile pari o inferiore a 50.000 Euro e non rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua, relativamente ai requisiti di *deferral* e di pagamento in strumenti finanziari di parte della remunerazione variabile del personale rilevante;
- chiariscono l'applicazione della normativa in materia di remunerazione su base consolidata alle istituzioni finanziarie soggette a specifica regolazione, tra le quali le imprese soggette alle Direttive 2019/2034/UE (IFD), 2009/65/CE (UCITS); 2011/61/UE (AIFMD).

Le Linee Guida si applicheranno dal 31 dicembre 2021.

✓ CRD: PUBBLICATO IL FINAL REPORT SUGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GOVERNANCE

In data 2 luglio 2021, EBA ha pubblicato il [Final Report](#) delle modifiche agli Orientamenti in materia di governance interna ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

In particolare, gli Orientamenti forniscono chiarimenti in materia di:

- diversità di genere;
- antiriciclaggio;
- gestione dei conflitti di interesse, anche nel contesto dei prestiti e di altre operazioni con i membri dell'organo di gestione e le parti correlate.

Le Linee Guida si applicheranno agli enti soggetti alla CRD, incluse le imprese di investimento soggette al Titolo VIII della medesima Direttiva in applicazione dell'art. 1, parr. 2 e 5 del Regolamento 2019/2033/UE (IFR), a partire dal 31 dicembre 2021.

✓ CRD E CRR: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI SREP

In data 28 giugno 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) le modifiche agli Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e per le prove di stress prudenziali.

Le modifiche mirano ad attuare le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2019/878/UE (CRD V) e dal Regolamento (EU) 2019/876 (CRR 2) ed hanno ad oggetto i seguenti profili:

- riesaminare la categorizzazione degli enti e l'applicazione del modello di impegno minimo per riflettere le nuove definizioni sugli enti piccoli, non complessi e grandi, valorizzando in modo migliore il principio di proporzionalità;
- incorporare una valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF), in linea con il [parere dell'EBA](#) su come tenere conto dei rischi di ML/TF nello SREP pubblicato nel novembre 2020;
- revisionare le disposizioni sulle maggiorazioni di capitale di secondo pilastro e gli orientamenti di secondo pilastro ai sensi degli articoli 104 bis e 104 ter della CRD V, per garantire che riflettano una prospettiva puramente micro-prudenziale;
- fornire chiarimenti sulla valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva e le relative maggiorazioni di capitale Pilar 2 unitamente ai relativi orientamenti di secondo pilastro al fine di riflettere la separazione dei requisiti di fondi propri in base al coefficiente di leva finanziaria;
- adeguare i requisiti per la valutazione del rischio di tasso di interesse nel non-trading book, nonché la valutazione del rischio di liquidità e dell'adeguatezza della liquidità per allinearli al quadro normativo vigente.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 28 settembre 2021.

✓ CRD/IFD/IFR: PUBBLICATA UN'OPINION EBA

In data 1 luglio 2021, l'EBA ha pubblicato una propria [opinion](#) avente ad oggetto il processo di autorizzazione delle imprese di investimento come enti creditizi ai sensi dell'articolo 8 bis della Direttiva 2013/36/UE (CRD), al fine di facilitare l'implementazione della Direttiva 2019/2034/UE (IFD) e del Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR).

Più in particolare, l'*opinion* riguarda l'applicazione dell'art. 8 bis della CRD, chiarendo l'approccio che le imprese devono adottare per la determinazione del regime prudenziale da applicare e specificando come determinare se la soglia di 30 miliardi di euro è stata raggiunta fino all'adozione delle norme tecniche di attuazione (RTS) sulla metodologia di calcolo della soglia di 30 miliardi di euro, la cui bozza è stata pubblicata dall'EBA nel proprio *final report* del 7 giugno 2021.

✓ CRR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1043

In data 25 giugno 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2021/1043](#), che proroga fino al 28 giugno 2022 le disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (EU) 2019/876 (CRR 2).

Il Regolamento è entrato in vigore il 28 giugno; esso si applica a decorrere dal 29 giugno 2021.

✓ CRR: PUBBLICATA UNA DECISIONE BCE IN MATERIA DI ESPOSIZIONI

In data 30 giugno 2021, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la [Decisione \(UE\) 2021/1074](#) della BCE, *“sull'esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva alla luce della Pandemia di COVID-19 e che abroga la decisione (UE) 2020/1306”*.

Con tale Decisione, la BCE esclude le esposizioni di cui all'articolo 429bis, paragrafo 1, lett. n), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (EU) 2019/876 (CRR 2) dalla misura dell'esposizione complessiva al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie, in ragione di circostanze eccezionali iniziate il 31 dicembre 2019. In particolare, per quanto riguarda le esposizioni di cui al punto ii) del menzionato art. 429bis, lett. n), la determinazione si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare gli obblighi di riserve minime.

L'esclusione si applica a tutti gli enti che siano soggetti vigilati significativi stabiliti nell'area euro per il periodo dal 28 giugno 2021 al 31 marzo 2022.

La Banca d'Italia, con [comunicazione](#) del 30 giugno 2021, si è adeguata all'orientamento espresso dalla BCE confermando l'esclusione anche per le banche meno significative e per lo stesso periodo.

✓ FIT AND PROPER: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA CONGIUNTE DI EBA ED ESMA

In data 2 luglio 2020, EBA ed ESMA hanno pubblicato il [Final Report](#) delle Linee Guida congiunte in materia di valutazione dell'idoneità – da parte degli enti e della Autorità di Vigilanza - dei componenti dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave di enti creditizi e imprese di investimento, ai sensi degli artt. 91, comma 12, della Direttiva 2013/36/UE *“sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento”* (CRD IV), e 9, comma 1, della Direttiva 2014/65/UE *“relativa ai mercati degli strumenti finanziari”* (MiFID).

In particolare, le Linee Guida stabiliscono criteri comuni per la valutazione dei requisiti di onorabilità, conoscenza, competenza ed esperienza necessari per l'esercizio delle cariche e funzioni sopra menzionate. Inoltre, le Linee Guida delineano criteri per la valutazione dell'idoneità complessiva dell'organo di gestione, tra cui criteri volti a favorire la diversità di genere.

Le Linee Guida troveranno applicazione a partire dal 31 dicembre 2021.

✓ PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO (UE) 2021/1080

In data 2 luglio 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2021/1080](#) "che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per quanto riguarda:

- i Principi contabili internazionali (IAS):
 - IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari";
 - IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali"; e
 - IAS 41 "Agricoltura"; e
- gli International Financial Reporting Standard (IFRS):
 - IFRS 1 "Prima adozione degli International Financial Reporting Standard";
 - IFRS 3 "Aggregazioni aziendali"; e
 - IFRS 9 "Strumenti finanziari".

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

✓ SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI CENTRALI, DI COMMERCIO E DELLE IMPRESE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1042

In data 25 giugno 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2021/1042](#) "che reca modalità di applicazione della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda specifiche tecniche e procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244".

In merito si ricorda che la Direttiva 2012/17/UE e il successivo regolamento europeo n. 2015/884 di esecuzione della direttiva stessa, hanno istituito, a livello europeo, il "sistema di interconnessione dei registri delle imprese" (*Business Registers Interconnection System - BRIS*) e ha stabilito l'obbligo per tutti i Paesi dell'UE di partecipare a tale sistema connettendo il proprio registro nazionale alla piattaforma centrale europea.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno 15 luglio 2021.

II. Normativa italiana

✓ CIRCOLARE 285: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUL GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE

In data 2 luglio 2021, la Banca d'Italia ha pubblicato un [aggiornamento](#) alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 (Circolare 285) relativo al governo societario delle banche.

Tali norme si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, nonché alle SIM, alle società capogruppo di gruppi di SIM e ai gestori in forza dei rinvii alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 contenuti nel Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019. In particolare, si ricorda che tali rinvii hanno ad oggetto (i) alcune norme in materia di comitati endoconsiliari (obbligo di costituzione e composizione, norme relative al comitato rischi e al comitato remunerazioni) e (ii) le norme relative al ruolo del presidente dell'organo con funzioni di supervisione strategica.

Le modifiche sono volte a recepire l'evoluzione degli indirizzi europei, e nello specifico la Direttiva 2019/878/UE (CRD V) e le Linee guida EBA in materia, introducendo, fra le altre, previsioni relative a:

- la parità di genere, prevedendo una quota minima di genere pari almeno al 33% negli organi di amministrazione e controllo delle banche. In aggiunta alla quota di genere, le disposizioni indicano alcune buone prassi per accrescere l'efficacia del ruolo che il genere meno rappresentato potrà in concreto svolgere;
- l'innalzamento da 3,5 a 5 miliardi di euro della soglia di attivo utile per la definizione di banca di "minori dimensioni o complessità operativa". Si ricorda che a queste banche si applicano alcune semplificazioni previste dalle Disposizioni di vigilanza sul governo societario e dal decreto ministeriale sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (Decreto n. 169/2020);
- l'inclusione delle decisioni relative a fintech, fattori ESG e politiche di funding tra i temi di rilevanza strategica;
- l'adozione di standard etici per tutto il personale;
- il rafforzamento di alcuni presidi di controllo;
- l'adozione di politiche per la gestione del dialogo tra amministratori e azionisti;
- il recepimento dell'art. 88, par. 1, capoversi 4 e 5 della Direttiva 2013/36/UE (CRD), come modificata dalla CRD V. Tali previsioni sono relative ai finanziamenti agli esponenti aziendali e alle loro parti correlate, ed in particolare all'obbligo di assicurare che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Le modifiche in questione entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle stesse in Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento prevede che le banche si adeguino alle novità entro sei mesi dall'entrata in vigore delle stesse e che, laddove siano a tal fine necessarie modifiche statutarie, queste siano apportate al più tardi in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021 (laddove sia necessaria l'approvazione di atti conseguenti a tali modifiche statutarie è garantita una proroga del termine di adeguamento di un ulteriore mese a partire dall'approvazione delle stesse).

Inoltre, l'adeguamento alle modifiche apportate in materia di composizione degli organi e di parità di genere deve essere assicurato non oltre il primo rinnovo integrale degli organi in questione, effettuato dopo il 1° gennaio 2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024. Le banche di minori dimensioni e complessità operativa assicurano l'adeguamento della quota di genere per almeno il 20% entro gli stessi termini temporali; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a tali banche si applicherà la quota del 33% prevista in via generale.

✓ COREP: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

In data 28 giugno 2021, Banca d'Italia ha pubblicato una [Comunicazione](#) in materia di segnalazioni di vigilanza prudenziali (CoRep) degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB).

In particolare, la Comunicazione fornisce indicazioni in materia di segnalazioni in materia:

- cartolarizzazioni: in considerazione dell'assenza di variazioni nel quadro normativo di riferimento, Banca d'Italia ha confermato la validità delle indicazioni fornite nella Comunicazione del 27 marzo 2020 con cui l'Autorità ha fornito indicazioni sulla disciplina prudenziale e segnaletica applicabile agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB coinvolti a vario titolo nelle operazioni di cartolarizzazione (sponsor, originator, ecc.). Nello specifico, con riferimento agli schemi di rilevazione "Esposizioni verso le cartolarizzazioni" del modulo "Fondi propri" delle segnalazioni CoRep, continua a essere utilizzato, anche oltre il 30 giugno 2021, la versione 2.8. dello schema segnaletico Data Point Model (DPM), anziché la versione 3.0 applicabile per le banche;
- discipline prudenziali modificate con il 3° aggiornamento della Circolare 288/2015: Banca d'Italia ha chiarito che, in attesa di recepire nelle disposizioni segnaletiche la versione 3.0 dello schema segnaletico DPM, gli intermediari finanziari continuano ad utilizzare la versione 2.8 del modulo "Fondi propri" e le indicazioni fornite con la [Comunicazione del 23 dicembre 2020](#), con la quale è stata data attuazione per gli intermediari finanziari agli Orientamenti dell'EBA relativi agli obblighi di segnalazione inerenti le disposizioni prudenziali in materia di fondi propri e rischio di credito del Regolamento (UE) n. 876/2019 (c.d. CRR2), come modificato dal Regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. CRR Quick-fix).

- In aggiunta, ricordando come dal 28 giugno si applicherà la disciplina in materia di trattamento previsto per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OICR) ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, di cui 3° aggiornamento della Circolare n. 288, per la quale a tali esposizioni laddove fossero già detenute al 24 dicembre 2020, si continuerà ad applicare comunque la normativa previgente. Per consentire di monitorare la corretta applicazione di tali previsioni, gli intermediari interessati dovranno trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 giugno 2021, informazioni relative all'ammontare e al trattamento prudenziale applicato alle singole esposizioni verso OICR che beneficiano del trattamento sopra descritto. L'informativa dovrà essere trasmessa alla casella PEC dell'unità di vigilanza competente per l'intermediario.

✓ PSD II: PUBBLICATA UNA MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA

In data 1 luglio 2021, la Banca d'Italia ha pubblicato un proprio [provvedimento](#) di attuazione dell'articolo 106 della Direttiva 2015/2366/UE (PSD II), nella parte in cui prevede che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web e su supporto cartaceo l'opuscolo della Commissione europea illustrativo dei diritti dei consumatori nell'ambito dei sistemi di pagamento nell'Unione europea, pubblicato sul sito della Commissione.

In particolare, il provvedimento modifica il paragrafo 3.1 della Sezione VI (Servizi di pagamento) delle Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate, al fine di includere nello stesso l'obbligo per i prestatori dei servizi di pagamento di mettere a disposizione via web e in cartaceo l'opuscolo di cui all'art. 106 della PSD II.